



Stato: 31 gennaio 2012

Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)

Commento

Sommario

1	Compendio	2
2	Situazione iniziale	3
3	Punti essenziali della revisione dell'ordinanza	4
3.1	Possibilità di esenzione secondo l'articolo 9 OCOV	4
3.2	Altri adeguamenti	6
3.2.1	Panoramica	6
3.2.2	Aggiornamento degli elenchi positivi	6
3.2.3	Stralcio dello stirene	7
4	Commento ai singoli articoli	8
5	Altri adeguamenti del diritto previsti	14
6	Ripercussioni	14
6.1	Per la Confederazione	14
6.2	Per i Cantoni	14
6.3	Per l'economia	14
6.4	Ripercussioni ecologiche	15

1 Compendio

Per effetto della luce solare, a partire dai precursori composti organici volatili (COV) e ossidi di azoto (NO_x) si forma ozono. L'ozono è la componente dominante dello smog estivo e uno degli ossidanti e dei gas irritanti più forti in assoluto. Oltre a diminuire l'inquinamento da ozono, la riduzione delle emissioni di COV contribuisce a diminuire sensibilmente l'inquinamento da polveri fini e l'effetto nocivo e cancerogeno dell'inquinamento atmosferico, attenuando così contemporaneamente vari problemi d'igiene dell'aria.

Sui COV liberati nell'aria, la Confederazione preleva una tassa d'incentivazione di 3 franchi al kg di COV. Secondo l'articolo 35a capoverso 4 LPAmb, il Consiglio federale può esentare dalla tassa, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i COV che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni risultino nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge. Al momento dell'introduzione della tassa d'incentivazione sui COV, nel 2000, questa possibilità di esenzione è stata sancita secondo l'articolo 9 OCOV per un periodo limitato. Le imprese che adottano provvedimenti per ridurre le emissioni possono quindi far valere un'esenzione dalla tassa. Se detta possibilità di esenzione dalla tassa secondo l'articolo 9 dell'ordinanza scadesse a fine 2012, un centinaio di stabilimenti industriali subirebbe un netto aumento dei costi.

La proroga delle possibilità di esenzione comporta delle prestazioni di riduzione supplementari. Il presente progetto di revisione propone una possibilità di esenzione secondo l'articolo 9 OCOV a tempo indeterminato. Essa deve comportare progressi ambientali economicamente compatibili, basandosi sui successi ottenuti finora e facendo leva sul potenziale di riduzione delle emissioni restanti. Questo potenziale riguarda le emissioni diffuse di COV. In cambio degli sforzi di riduzione delle emissioni la nuova possibilità di esenzione secondo l'articolo 9 OCOV offre alle imprese sicurezza a lungo termine nella pianificazione. Essa rafforza inoltre l'esecuzione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAAt).

La presente proposta di esenzione a tempo indeterminato è stata elaborata coinvolgendo ampie cerchie e la sua praticabilità è stata testata su varie imprese. Essa comporta riduzioni delle emissioni economicamente compatibili con un onere nel complesso sostenibile per le imprese, i Cantoni e la Confederazione.

È inoltre prevista una serie di adeguamenti minori, che mirano alla trasparenza, alla semplificazione amministrativa o all'ancoramento della prassi esecutiva a livello di ordinanza. Sono inoltre aggiornati gli elenchi delle sostanze e dei prodotti sottoposti alla tassa (elenchi positivi), tra l'altro con lo stralcio dello stirene dall'elenco positivo delle sostanze.

2 Situazione iniziale

Cosa sono i COV e perché le loro emissioni devono essere ridotte?

Sono numerosi i processi che liberano nell'aria composti organici volatili (COV), impiegati come solventi in molti rami. Nel settore industriale, tra i processi che provocano le maggiori emissioni figurano la stampa, l'applicazione di pitture, la pulizia di edifici, lo sgrassaggio di metalli, il trasbordo di carburanti, la produzione chimica fine, l'impiego di bombolette spray e lo sbrinamento.

Per effetto della luce solare, soprattutto nel semestre estivo, a partire dai precursori COV e ossidi di azoto (NO_x) si forma ozono. L'ozono è la componente dominante dello smog estivo ed è uno degli ossidanti e dei gas irritanti più forti. Danneggia sia i tessuti umani, animali e vegetali che i materiali. Nell'uomo attacca principalmente le vie respiratorie e il tessuto polmonare. I valori limite vigenti per proteggere la salute e l'ambiente continuano a essere superati in modo ampio e massiccio.

Dal 1990, negli agglomerati e in zone rurali su ambo i versanti delle Alpi i valori massimi dell'inquinamento da ozono (picchi di ozono) sono stati ridotti del 10-20 per cento. Ciononostante, negli ultimi 10 anni i valori annui medi dell'ozono sono leggermente aumentati a causa dell'inquinamento di fondo diffuso. L'inquinamento da ozono generalmente elevato impone pertanto un'ulteriore diminuzione delle emissioni di precursori, sia in Svizzera sia sul territorio europeo. L'ulteriore riduzione delle emissioni di COV altamente reattivi permetterà di attenuare ulteriormente i picchi di ozono locali a breve termine.

La combinazione di prescrizioni sui gas di scarico e sulle emissioni e tassa d'incentivazione sui COV si è tradotta in un drastico calo delle emissioni di COV e NO_x in Svizzera, tuttavia ancora insufficiente. Attualmente, le emissioni antropiche di COV ammontano a circa 92 000 tonnellate l'anno¹. Per rispettare gli obiettivi di protezione in materia di ozono le emissioni di COV devono essere ridotte di oltre 20 000 tonnellate l'anno².

La riduzione delle emissioni di COV attenua al contempo vari problemi d'igiene dell'aria: oltre a diminuire l'inquinamento da ozono, contribuisce a diminuire sensibilmente l'inquinamento da polveri fini e l'effetto nocivo e cancerogeno dell'inquinamento atmosferico.

Esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni

Sui COV liberati nell'aria, la Confederazione preleva una tassa d'incentivazione di 3 franchi al kg di COV. Secondo l'articolo 35a capoverso 4 LPAmb, il Consiglio federale può esentare dalla tassa, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i COV che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni risultino nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge. L'articolo 9 OCOV sancisce questa possibilità di esenzione per un periodo limitato sin dall'introduzione della tassa d'incentivazione sui COV, nel 2000. Con la revisione dell'ordinanza del 31 dicembre 2008, questa norma è stata prorogata di altri 4 anni: secondo il testo attuale dell'ordinanza scadrà quindi il 31 dicembre 2012.

¹ Dati sulle emissioni 2009

² Obiettivi di riduzione delle emissioni secondo la strategia della Confederazione in materia di protezione dell'aria dell'11 settembre 2009

Per beneficiare di un'esenzione dalla tassa secondo l'articolo 9 OCOV vigente, le emissioni di COV degli impianti stazionari devono essere inferiori del 50 per cento ai valori limite dell'OIA, il dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi impiegato deve essere disponibile durante il 95 per cento³ del tempo di esercizio e le emissioni devono essere captate secondo l'articolo 6 OIA.

Queste condizioni di esenzione hanno promosso l'impiego di dispositivi di abbattimento degli effluenti gassosi con un rendimento e una disponibilità elevati, consentendo notevoli riduzioni delle emissioni. Il restante potenziale di riduzione delle emissioni riguarda le cosiddette «emissioni diffuse», ossia emissioni che non raggiungono neanche il dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi, ma che da fonti quali porte, finestre e pozzi fuoriescono nell'ambiente prima e durante il processo di produzione negli impianti stazionari. Si tratta pertanto di sfruttare il potenziale di riduzione di queste fonti di emissioni diffuse.

Un decadimento della possibilità di esenzione al 31 dicembre 2012 comporterebbe un netto aumento dei costi per il centinaio di stabilimenti industriali che ogni anno beneficiano di tale esenzione. Singole imprese dovrebbero versare fino a 1,4 milioni di franchi all'anno sotto forma di tassa d'incentivazione sui COV.⁴

3 Punti essenziali della revisione dell'ordinanza

3.1 Possibilità di esenzione secondo l'articolo 9 OCOV

Obiettivo

Su questo sfondo, il presente progetto di revisione propone una nuova possibilità di esenzione secondo l'articolo 9 OCOV. Essa deve comportare progressi ambientali economicamente compatibili, basandosi sui successi ottenuti finora grazie alle condizioni di esenzione vigenti e facendo leva sul potenziale di riduzione delle emissioni restante. L'articolo 9 OCOV non contempla più l'esenzione limitata nel tempo ma in cambio dei loro sforzi di riduzione delle emissioni offre alle imprese sicurezza a lungo termine nella pianificazione.

Secondo le stime dell'UFAM, da qui al 2017 la possibilità di esenzione a tempo indeterminato dovrebbe ridurre della metà, ovvero di circa 1500 tonnellate, le emissioni diffuse della totalità degli impianti stazionari esentati.⁵ L'effetto dell'esenzione dalla tassa secondo l'articolo 9 OCOV dovrà essere valutato a intervalli periodici.

Il potenziale di riduzione restante riguarda le emissioni diffuse di COV che non raggiungono gli efficaci dispositivi di abbattimento degli effluenti gassosi ma fuoriescono nell'ambiente prima, durante il processo di produzione. Per ridurle sistematicamente, alle imprese è ora richiesto anche il rispetto dei requisiti di cui all'allegato 3 dell'OCOV concernente la riduzione delle emissioni diffuse di COV. Per concretizzare tali requisiti, l'UFAM emanerà direttive settoriali specifiche. L'allegato 3 e le direttive settoriali specifiche saranno aggiornate ogni cinque anni in collaborazione con le associazioni economiche e i servizi cantonali, tenendo conto del progresso tecnico. L'obiettivo è di ridurre continuamente le emissioni.

³ Per gli impianti di recupero si applica attualmente una disponibilità del 93 per cento.

⁴ Una stima in base ai bilanci del 2009 dà un valore medio di 110 000 franchi per azienda.

⁵ Un calcolo delle emissioni della totalità degli impianti esentati in virtù dell'articolo 9 in base ai bilanci del 2009 dà circa 4000 t di emissioni di COV, di cui circa 3000 t di carattere diffuso. Con la soluzione proposta, queste ultime dovrebbero essere ridotte di circa 1500 t da qui al 2017.

L'allegato 3 OCOV e la sua concretizzazione nelle direttive settoriali specifiche corrispondono per analogia alla migliore tecnica disponibile («MTD») e comprendono anche disposizioni sull'organizzazione del lavoro. È importante rilevare che non è richiesta la massima riduzione dei COV tecnicamente possibile: i requisiti relativi alla riduzione delle emissioni diffuse di COV posti sono ragionevoli in un'ottica ecologica globale, economicamente sopportabili, collaudati a livello industriale e di efficacia comprovata.

Modalità

L'allegato 3 è applicabile per cinque anni (periodo di validità), con una prima scadenza il 31 dicembre 2017 e un aggiornamento per altri cinque anni il 1° gennaio 2018 e così via. Sono esentati gli impianti stazionari che soddisfano già i requisiti dell'allegato 3, forniscono la prova corrispondente e, al contempo, soddisfano le condizioni di esenzione vigenti.

I gestori che non soddisfano i requisiti dell'allegato 3 devono presentare alle autorità esecutive un piano di provvedimenti secondo l'OCOV, che descriva i provvedimenti adottati per adempiere i requisiti. A tal fine i gestori degli impianti stazionari confrontano lo stato effettivo con i requisiti teorici dell'allegato 3 OCOV (e la corrispondente direttiva settoriale specifica) durante le varie tappe di processo. Il piano di provvedimenti deve garantire che almeno il 50 per cento del potenziale di riduzione delle emissioni che emerge dall'analisi della situazione teorica-effettiva sia realizzato nei primi tre anni di validità di tale piano. I gestori devono inoltre compensare i deficit identificati la prima volta entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro cinque anni.

La domanda di approvazione del piano di provvedimenti secondo l'OCOV è esaminata dall'autorità cantonale di protezione dell'aria assieme al bilancio e approvata o decisa dalla Direzione generale delle dogane (DGD) dopo aver sentito l'UFAM. Anche l'attuazione del piano di provvedimenti è esaminata dall'autorità cantonale competente. Per le imprese, la procedura di domanda dell'esenzione secondo l'articolo 9 OCOV corrisponde a quella vigente. Come finora, l'esenzione si riferisce all'anno d'esercizio ed è concessa annualmente.

Valutazione

La soluzione proposta è stata elaborata in collaborazione con i settori interessati e i rappresentanti degli uffici cantonali di protezione dell'aria e la sua praticabilità è stata testata su sette imprese (quattro stampatori di imballaggi, un'azienda chimica, un produttore di pitture e vernici nonché un rivestitore). Essa comporta riduzioni delle emissioni economicamente sopportabili e un rafforzamento del ventaglio di strumenti (tassa d'incentivazione sui COV per rafforzare l'OIA, in particolare l'art. 6 OIA) con un onere nel complesso sopportabile per le imprese, i Cantoni e la Confederazione. Tale soluzione è stata approvata dalla Commissione COV⁶.

⁶ La Commissione per la tassa d'incentivazione sui COV è una commissione extraparlamentare. Essa consiglia la Confederazione e i Cantoni nelle questioni relative alla tassa d'incentivazione sui COV, in particolare nell'adattamento degli allegati e nell'esecuzione dell'articolo 9 OCOV. Nella Commissione sono rappresentati i settori interessati nonché gli uffici cantonali dell'ambiente.

3.2 Altri adeguamenti

3.2.1 Panoramica

È inoltre prevista una serie di modifiche minori:

- la definizione di gruppi di impianti, disciplinata finora a livello di promemoria, è ora ancorata nell'ordinanza. È stata completata con la possibilità di includere nei gruppi di impianti anche i laboratori.
- Per le imprese titolari di un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (la cosiddetta «procedura d'impegno volontario») è inoltre creata più trasparenza e ridotto l'onere amministrativo: in un registro elettronico pubblico esse potranno infatti vedere quali altri imprese beneficino della stessa autorizzazione.
- Inoltre nella procedura d'impegno volontario, per le imprese il termine per la dichiarazione della tassa è spostato dal 15 del mese che segue il sorgere del credito fiscale al 25. Ciò dà ai fabbricanti che mettono in commercio o impiegano COV nonché ai grossisti titolari di un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa più tempo tra la fatturazione ai propri clienti e il termine per la dichiarazione della tassa alla DGD.
- Sono inoltre aggiornati gli elenchi positivi (allegati 1 e 2) in cui sono enumerati le sostanze e i prodotti sottoposti alla tassa. È previsto ad esempio lo stralcio dello stirene dall'elenco positivo delle sostanze.

Per finire è stato stralciato dall'ordinanza tutto quanto tecnicamente superato ed è stata migliorata la chiarezza di singoli articoli.

3.2.2 Aggiornamento degli elenchi positivi

Tutti i COV sottoposti alla tassa sono menzionati individualmente negli allegati 1 e 2 dell'ordinanza. Questi elenchi positivi assicurano ai contribuenti e alle autorità esecutive chiarezza sui COV sottoposti alla tassa.

Per principio, le sostanze organiche che corrispondono alla definizione di COV secondo l'articolo 1 OCOV sono moltissime. Nell'elenco positivo delle sostanze sono però inseriti soltanto i COV impiegati ed emessi in quantità rilevanti per l'ambiente o potenzialmente tali. Gli elenchi sono quindi aggiornati regolarmente d'intesa con la Commissione per la tassa d'incentivazione sui COV.

Inserimento di sostanze nell'elenco positivo delle sostanze

Sono sottoposte alla tassa anche le seguenti sostanze:

- acetato di benzile (numero di tariffa 2915.3980, numero CAS 140-11-4): oggi la sostanza è importata in quantità rilevanti (1150 t all'anno).
- 4-idrossi-4-metilpentano-2-one (diacetonalcol) (numero di tariffa 2914.4090, numero CAS 123-42-2): la quantità importata è relativamente esigua (315 t all'anno). Siccome si tratta di una sostanza con un fattore di emissione comparativamente alto, la stima del carico complessivo deve essere relativamente elevata. Questa sostanza è inoltre impiegata per aggirare l'acetone sottoposto alla tassa.
- Etere (mono)metilico di dipropilenglicole (DPM, miscele d'isomeri; numero di tariffa 2909.4999): oggi la sostanza è importata in quantità rilevanti (694 t all'anno).
- 2-(3-metossipropossi)propano-1-olo (etere (mono)metilico di dipropilenglicole, DPM, numero di tariffa 2909.4999, numero CAS 34590-94-8): oggi la sostan-

za è importata in quantità rilevanti (1'040 t all'anno). Si tratta di una singola sostanza (un singolo isomero) dell'etere metilico di dipropilenglicole (DPM), analogamente agli isomeri pentan-1-olo, pentan-2-olo e pentanolo (miscele d'isomeri) già inseriti nell'elenco positivo delle sostanze.

Inserimento di prodotti nell'elenco positivo dei prodotti

Sono sottoposti alla tassa anche i COV nei seguenti prodotti:

- numero di tariffa 3301.1200 (olio di arancio)
- numero di tariffa 3301.1300 (olio di limone)
- numero di tariffa 3301.1900 (altri oli di agrumi)
- numero di tariffa 3301.2400 (olio di menta piperita (*Mentha piperita*))
- numero di tariffa 3301.2500 (altri oli di menta)
- numero di tariffa 3301.2910, numero di tariffa 3301.2930, numero di tariffa 3301.2980 (altri oli eterici)

Questi prodotti sono importati in grandi quantità (p. es. olio di arancio 1178 t).

Si tratta di preparati (compresi l'olio di menta piperita o gli altri oli di menta) contenenti tra l'altro limonene, di cui all'allegato 1 dell'OCOV e quindi gravato dalla tassa d'incentivazione sui COV. Per correttezza questi prodotti devono quindi essere inseriti nell'elenco positivo dei prodotti.

3.2.3 Stralcio dello stirene

Lo stirene (numero di tariffa 2902.5000) deve essere stralciato dall'elenco positivo delle sostanze dato che negli scorsi anni, grazie all'adozione di metodi di produzione migliorati, sempre più spesso chiusi, e alla sostituzione delle resine standard con resine ecologiche a basse emissioni, le emissioni di stirene sono sensibilmente diminuite. Oggi si può partire dal presupposto che le emissioni sono nettamente inferiori a 100 tonnellate. La maggior parte dei COV resta legata nel prodotto.

Inoltre il settore delle materie plastiche (KVS) si è dichiarato disposto a ridurre su base volontaria le emissioni diffuse di stirene e a seguire continuamente l'andamento della riduzione (monitoraggio). Ai fini della riduzione delle emissioni sarà elaborato e aggiornato periodicamente un manuale orientato ai processi – analogamente a quello destinato alle imprese esentate secondo l'articolo 9. Il manuale servirà alle imprese per confrontare la situazione teorica e quella effettiva e adottare provvedimenti migliorativi. La sua elaborazione congiunta da parte del settore e delle autorità è già stata avviata.

La sostanza sarà però inserita sulla cosiddetta «watch list» (lista di osservazione): se contrariamente alle aspettative le emissioni dovessero superare di nuovo le 100 tonnellate, sarebbe preso in considerazione un reinserimento nell'elenco positivo. A tal fine il settore e le autorità si sono accordati su un monitoraggio semplice delle emissioni.⁷

Oggi sono circa 60 le aziende di questo settore che presentano un bilancio dei COV nell'ambito della relativa tassa. L'abrogazione dell'obbligo di bilancio si tradurrà in un notevole sgravio amministrativo per queste imprese. Al contempo resteranno sogget-

⁷ Semplificando, in una prima fase si parte dal presupposto che viene emesso mediamente il 2 per cento delle quantità di resine impiegate. Se la somma della produzione svizzera di resine e delle importazioni nette dovesse superare 5000 t, scatterebbe un'analisi più dettagliata delle emissioni.

te all'obbligo di informare gli uffici cantonali sul genere e sulla quantità di emissioni, dal momento che l'articolo 12 OIAt (Dichiarazione delle emissioni) resta valido. Tale obbligo, applicabile a tutti gli impianti che provocano inquinamenti, era finora adempiuto automaticamente mediante i bilanci dei COV.

4 Commento ai singoli articoli

Art. 4 Autorità esecutive

L'UFAM sostiene la DGD nell'esecuzione dell'articolo 9 e seguenti (cpv. 2 lett. b). Secondo il capoverso 2 lettera c, inoltre, l'UFAM non valuterà più solo l'effetto della tassa sulla qualità dell'aria, bensì anche quello dell'esenzione dalla tassa secondo l'articolo 9. Questo completamento è motivato dalla nuova possibilità di esenzione secondo l'articolo 9. In particolare si tratta di verificare il contributo della totalità degli impianti stazionari esentati secondo l'articolo 9 alla compensazione del deficit rispetto all'obiettivo relativo alle emissioni di COV. Secondo le stime dell'UFAM, da qui alla fine del 2017 il nuovo requisito per l'esenzione dalla tassa secondo l'articolo 9 dovrebbe determinare una riduzione delle emissioni diffuse di questi impianti di circa 1500 tonnellate.

I nuovi compiti dei Cantoni sono elencati al capoverso 4.

Art. 5 Commissione per la tassa d'incentivazione sui COV Adeguamento esclusivamente redazionale

Art. 9 Esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni

L'articolo 9 stabilisce le condizioni di esenzione. Esso contiene le condizioni di esenzione vigenti (lett. a e b nonché cpv. 2), che restano valide. Il progresso tecnico rende tuttavia superflua la distinzione tra impianti di recupero (finora 93 %) e altri dispositivi di abbattimento degli effluenti gassosi (95 %) alla lettera b (disponibilità del dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi durante il periodo d'esercizio). Per questo motivo per tutti i dispositivi di abbattimento degli effluenti gassosi è ora richiesta una disponibilità al 95 per cento.

La nuova condizione di esenzione supplementare è sancita dal capoverso 1 lettera c. Essa chiede che le emissioni diffuse siano ridotte conformemente alla migliore tecnica disponibile e che siano soddisfatti anche requisiti in materia di organizzazione del lavoro. I requisiti sono stabiliti nell'allegato 3 dell'ordinanza e concretizzati nelle corrispondenti direttive settoriali specifiche.

Art. 9a Gruppi di impianti

Finora, la possibilità di costituire gruppi di impianti per l'esenzione dalla tassa secondo l'articolo 9 era disciplinata a livello di promemoria. Ora è disciplinata dall'ordinanza.

In un gruppo di impianti possono anche essere inclusi impianti non dotati di un dispositivo di abbattimento proprio. Tra di essi figurano ora anche i laboratori senza dispositivo di abbattimento, a condizione che soddisfino già integralmente i requisiti dell'allegato 3. A differenza degli altri impianti stazionari di un gruppo di impianti, essi non hanno tempo fino al 31 dicembre 2017 per adeguarsi, poiché per i laboratori l'allegato 3 può essere attuato relativamente in fretta e la difficoltà nella riduzione delle emissioni diffuse sta piuttosto nell'uso dei solventi durante l'attività giornaliera.

I cosiddetti «chilo-laboratori», dotati di un proprio dispositivo di abbattimento, potranno continuare a essere esentati individualmente secondo l'articolo 9. A essi non si applica quindi la limitazione di cui al capoverso 4.

Art. 9b Eventi straordinari e sostituzione del dispositivo di abbattimento

L'articolo 9b disciplina i casi d'interruzione del dispositivo di abbattimento a causa di eventi straordinari o della sostituzione del dispositivo di abbattimento. Ai fini della leggibilità, la disposizione è stata redatta in un articolo a sé, mentre finora era disciplinata all'articolo 9 capoversi 1^{bis} e 1^{ter}. Il contenuto resta sostanzialmente invariato, ma è stato formulato in modo più comprensibile analogamente al promemoria corrispondente.

Se durante un anno d'esercizio non è raggiunta la disponibilità del dispositivo di abbattimento richiesta secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera b a causa di un evento straordinario o della sostituzione del dispositivo di abbattimento, a determinate condizioni i COV emessi al di fuori del corrispondente periodo d'interruzione del dispositivo di abbattimento sono esenti dalla tassa. Durante questo periodo d'interruzione la tassa va pagata integralmente. Disponibilità superiori al 95 per cento al di fuori di questo periodo non possono più essere computate alla durata sottoposta alla tassa dell'evento straordinario o della sostituzione del dispositivo di abbattimento.

Al capoverso 1 lettera c si precisa inoltre che questa deroga non può essere fatta valere in caso di manutenzione lacunosa o impiego non conforme del dispositivo di abbattimento.

Art. 9c Riduzione delle emissioni diffuse di COV

Questo articolo disciplina l'attuazione dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c. Secondo il capoverso 1 si distinguono due casi.

Se gli impianti stazionari soddisfano già i requisiti dell'allegato 3 relativi alla riduzione delle emissioni diffuse prima dell'inizio del periodo di validità (lett. a), secondo l'articolo 9h capoverso 2 lettera a la relativa prova va fornita annualmente.

In caso contrario (lett. b), l'adempimento dei requisiti dell'allegato 3 deve essere garantito entro la fine del corrispondente periodo di validità – la prima volta il 31 dicembre 2017. A tal fine il richiedente deve elaborare un piano di provvedimenti conformemente all'articolo 9d e farlo approvare conformemente all'articolo 9e. La domanda di approvazione del piano di provvedimenti va presentata all'autorità cantonale; l'approvazione è decisa dalla DGD dopo aver sentito l'UFAM.

Secondo il capoverso 2, ogni cinque anni il DATEC adegua l'allegato 3, valevole in tutti i settori, e le direttive settoriali specifiche che concretizzano l'allegato 3, dopo aver sentito i rami economici interessati e i Cantoni e tenendo conto del progresso tecnico.

Art. 9d Piano di provvedimenti

Al capoverso 1 sono enumerate le componenti del piano di provvedimenti.

- Secondo la lettera a è effettuata un'analisi della situazione teorica-effettiva durante le varie tappe di processo dell'impianto stazionario. A tal fine, lo stato effettivo è confrontato con i requisiti di cui all'allegato 3 (e della corrispondente direttiva settoriale specifica), che rappresentano lo stato teorico, e documentata.

- Secondo la lettera b, in caso di differenze in base all'analisi della situazione teorica-effettiva devono essere stabiliti adeguati provvedimenti che garantiscano il raggiungimento dello stato teorico entro il 31 dicembre 2017 (primo periodo di validità).
- Secondo la lettera c, i provvedimenti previsti vanno corredati di un calendario di attuazione: in altre parole si tratta di definire in modo vincolante l'inizio, le tappe principali e il completamento dell'attuazione dei provvedimenti.
- Secondo la lettera d va indicato il potenziale di riduzione delle emissioni di ogni provvedimento previsto.

Il capoverso 2 disciplina quando devono essere attuati i provvedimenti previsti durante il periodo di validità. Il piano di provvedimenti deve garantire che almeno la metà della riduzione delle emissioni prevista (somma dei potenziali di riduzione di tutti i provvedimenti previsti in base all'analisi della situazione teorica-effettiva) sia attuata nei primi tre anni di validità del piano di provvedimenti. Sono quindi esentati unicamente gli impianti stazionari che adottano con celerità le misure di riduzione. Siccome il termine fisso per l'attuazione dello stato teorico è la fine del periodo di validità, la prima volta il 31 dicembre 2017, e in caso di esenzione mediante il piano di provvedimenti si applica il requisito di cui al capoverso 2, vale la seguente regola: più tardi è presentato il piano di provvedimenti nel corso del periodo di validità e meno tempo resta per l'attuazione dei provvedimenti.

Art. 9e Domanda di approvazione del piano di provvedimenti

La domanda di approvazione del piano di provvedimenti va presentata all'autorità cantonale competente entro il 30 aprile dell'anno precedente l'inizio dell'esenzione dalla tassa assieme al bilancio dei COV dell'ultimo o del penultimo anno d'esercizio. Ciò significa che il bilancio per l'anno precedente l'esenzione dalla tassa non va presentato all'autorità cantonale come di consueto sei mesi dopo il termine dell'anno d'esercizio, bensì già entro il 30 aprile assieme alla domanda di approvazione del piano di provvedimenti. Per i richiedenti il cui anno d'esercizio non corrisponde all'anno civile, previa intesa con l'autorità cantonale è possibile presentare la domanda di approvazione del piano di provvedimenti assieme all'ultimo bilancio già presentato. Per i richiedenti che richiedono un'esenzione dalla tassa secondo l'articolo 9 OCOV per la prima volta, previa intesa con l'autorità cantonale è possibile presentare la domanda di approvazione del piano di provvedimenti senza bilancio.

In linea di massima è possibile richiedere un'esenzione dalla tassa qualsiasi anno. Il termine per l'attuazione dei provvedimenti resta tuttavia la fine del corrispondente periodo quinquennale di validità, ovvero per il primo periodo di validità il 31 dicembre 2017. Per questo motivo, in tal caso resta meno tempo per attuare i provvedimenti.

A partire dal 1° gennaio 2013, per un anno si applica una regolamentazione transitoria: per un'esenzione nel 2013, la domanda di approvazione del piano di provvedimenti va presentata all'autorità cantonale entro il 30 aprile 2013 assieme al bilancio dei COV dell'ultimo anno d'esercizio (nella maggior parte dei casi il bilancio per il 2012).

Art. 9f Adeguamento del piano di provvedimenti in caso di provvedimenti equivalenti

Di norma il piano di provvedimenti dura al massimo cinque anni (con il primo periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017). Durante la validità del piano di provvedimenti, le conoscenze o i piani d'investimento di un'impresa possono mutare. Per questo motivo può essere opportuno adeguare il piano di provvedimenti. La nuova

riduzione delle emissioni perseguita deve però essere almeno equivalente a quella del piano di provvedimenti precedente.

Art. 9g Adeguamento del piano di provvedimenti in caso di modifiche dell'impianto stazionario

Durante la validità del piano di provvedimenti possono mutare anche i processi di produzione all'interno dell'azienda, con possibili ripercussioni sulle emissioni diffuse. L'articolo 9g stabilisce che:

- tali modifiche dell'impianto stazionario vanno notificate immediatamente all'autorità cantonale;
- se necessario occorre adeguare il piano di provvedimenti.

Naturalmente, l'attuazione già avvenuta del piano di provvedimenti non giustifica alcuna modifica del piano di provvedimenti, anche se i provvedimenti attuati comportano modifiche dell'impianto stazionario.

Art. 9h Prova per l'esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni

I gestori di impianti stazionari in cui sono impiegati COV esentati dalla tassa devono provare annualmente che tutte le condizioni di esenzione secondo l'articolo 9 sono soddisfatte. L'articolo 9h disciplina i dettagli e i termini di tale prova. Se la prova non può essere fornita, durante il corrispondente anno d'esercizio l'esenzione dalla tassa è sospesa. Per le aziende con impianti complessi che adempiono regolarmente l'allegato 3 e la corrispondente direttiva settoriale specifica, d'intesa con l'autorità cantonale la prova dell'adempimento dell'allegato 3 può essere fornita sommariamente.

Art. 13 Dichiarazione della tassa

La dichiarazione della tassa delle persone titolari di un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21 OCOV) può ora essere inoltrata fino al 25 (invece del 15) del mese che segue il sorgere del credito fiscale. Le imprese interessate hanno così più tempo tra la fatturazione ai propri clienti e il termine per la dichiarazione della tassa alla DGD, a cui fa seguito una fattura indirizzata a loro. Questa nuova disposizione rappresenta un'agevolazione economica, poiché i fabbricanti o commercianti devono addossarsi i costi durante il periodo tra il termine di pagamento della tassa e il pagamento da parte dei loro clienti, se questo è effettuato in ritardo.

Art. 21 Autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (procedura d'impegno volontario)

In questo articolo sono previste due modifiche.

- *Capoverso 1^{bis} (ex cpv. 1a): stralcio della lettera a:* siccome lo stirene è stralciato dall'elenco positivo delle sostanze, la lettera a decade. Al contempo si precisa a livello di ordinanza la prassi relativa all'esecuzione, cancellando il termine *principalmente* e formulando in maniera esplicita tale pressì.
- *Capoverso 4 (registro elettronico pubblico):* finora le persone titolari di un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa potevano sapere se anche i loro partner commerciali disponevano di tale autorizzazione per la procedura d'impegno volontario solo telefonando alla DGD. Ora la DGD tiene un registro elettronico di tali persone accessibile pub-

blicamente. La nuova regolamentazione migliora la trasparenza e riduce l'onere amministrativo per gli interessati.

Allegato 3 Riduzione delle emissioni diffuse

In generale

L'allegato 3 descrive i requisiti relativi alla riduzione delle emissioni diffuse che devono essere soddisfatti, oltre alle condizioni di esenzione vigenti, dagli impianti stazionari che auspicano un'esenzione secondo l'articolo 9. Tali requisiti rappresentano lo stato teorico per l'analisi della situazione teorica-effettiva secondo l'articolo 9c, su cui si basa l'elaborazione del piano di provvedimenti (art. 9d).

I requisiti dell'allegato 3 si applicano a tutti i settori. Per certi settori, l'allegato 3 è concretizzato in direttive settoriali specifiche, elaborate in stretta collaborazione con i rami economici interessati e i Cantoni (n. 2). Attualmente sono disponibili direttive settoriali specifiche per i seguenti settori:

1. stampa di imballaggi;
2. chimica, farmaci, profumi e aromi;
3. EPS (polistirolo espanso);
4. produzione di pitture e vernici.

I requisiti relativi alla riduzione delle emissioni diffuse sono stati elaborati alla luce della migliore tecnica disponibile («MTD»). Oltre ai requisiti tecnici, l'allegato 3 contiene però anche requisiti relativi all'organizzazione del lavoro, poiché l'uso di solventi nella quotidianità aziendale può fornire un contributo determinante alla riduzione delle emissioni diffuse. I requisiti sono stati definiti in base al principio della proporzionalità: sono quindi ragionevoli in un'ottica ecologica globale, possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio ed economicamente sopportabili.

- Ragionevoli in un'ottica ecologica globale: l'ecologia globale assume particolare rilievo per i requisiti relativi alla captazione e alla depurazione dell'aria di scarico (n. 112). Se nei sistemi chiusi l'aria di scarico deve assolutamente essere evacuata mediante il dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi (dispositivo di abbattimento) (n. 112 cpv. 2), l'aria di scarico nei sistemi non chiusi (n. 112 cpv. 3) nonché l'aria di scarico dell'ambiente (n. 112 cpv. 4) devono essere evacuate (direttamente o indirettamente) mediante il dispositivo di abbattimento solo se la concentrazione di COV vi si presta dopo aver sfruttato la possibilità di concentrazione lungo la catena di processo (n. 112, cpv. 5). Questa condizione è stata formulata in base all'idea che in caso di concentrazione dei COV inadatta sarebbe evacuata mediante il dispositivo di abbattimento aria di scarico a basso tenore di COV, il che provocherebbe l'impiego di un quantitativo sproporzionato di energia sotto forma di combustibili di supporto. In un'ottica ecologica globale ciò non sarebbe ragionevole.
- Possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio ed economicamente sopportabili: questo principio, sancito dall'articolo 11 capoverso 2 LPAmb e concretizzato dall'articolo 4 OIAt, è applicato costantemente nell'esecuzione dell'OIAt. Esso vale anche nell'OCOV. Per l'esenzione dalla tassa secondo l'articolo 9 OCOV occorre tuttavia tener presente che la valutazione della sopportabilità economica assume un'altra dimensione poiché i gestori di impianti

stazionari esentati risparmiano l'importo della tassa pagabile senza l'esenzione dalla tassa.

Commento ai singoli numeri

111 Principio

Per principio, tutti i processi rilevanti per i COV e inclusi nella produzione vanno ottimizzati in modo tale da ridurre le emissioni diffuse. Questa ottimizzazione presuppone anche che si esamini e favorisca il passaggio a processi di produzione senza solventi o a basso consumo di solventi.

113 Copertura dei contenitori

Tutti i contenitori di COV (container, vasche, fusti o recipienti) vanno muniti di una copertura adeguata e non possono essere lasciati aperti.

114 Organizzazione del lavoro

Per ridurre le emissioni diffuse è importante l'uso dei solventi nella quotidianità aziendale. Prescrizioni di lavoro attuali devono garantire che la gestione dei solventi nel processo di produzione e delle perdite di solventi in caso di incidenti della produzione sia disciplinata chiaramente. Queste prescrizioni di lavoro devono rispecchiare adeguatamente le condizioni di produzione attuali. Affinché le prescrizioni di lavoro siano effettivamente applicate nello svolgimento giornaliero del lavoro, i collaboratori devono seguire un'istruzione adeguata.

115 Documentazione

Tutte le sorgenti di emissioni devono essere descritte e tutte le sorgenti notevoli quantificate. Per sorgenti s'intendono le sorgenti di emissioni diffuse alla fonte. Se la determinazione quantitativa delle quantità emesse non è possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio o sopportabile sotto il profilo economico, devono essere forniti dati qualitativi.

12 Requisiti di processo specifici

Per certi processi fondamentali per la riduzione delle emissioni diffuse di COV e frequenti in tutti i settori sono menzionati requisiti supplementari, che concretizzano e/o inaspriscono i requisiti generali secondo il numero 11.

13 Requisiti equivalenti

Sono possibili anche altri requisiti oltre a quelli descritti nell'allegato 3, a condizione che siano equivalenti. In questo contesto per equivalente s'intende che le emissioni diffuse devono essere ridotte almeno nella stessa misura. Potrebbero ad esempio essere proposti requisiti che costano meno o consentono sostanziali risparmi di energia a parità di riduzione delle emissioni. Tali proposte vanno inoltrate all'autorità cantonale e sono approvate dalla DGD dopo aver sentito l'UFAM. Se le soluzioni equivalenti si rivelano efficaci, possono essere inserite nell'allegato 3 e nelle direttive corrispondenti in occasione del successivo adeguamento, dopo cinque anni.

2 Direttive settoriali specifiche

L'aggiornamento delle direttive dopo cinque anni avviene in concomitanza con l'adeguamento dell'allegato 3 secondo l'articolo 9c capoverso 2.

5 Altri adeguamenti del diritto previsti

Modifica parallela dell'ordinanza del DATEC sull'indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell'esecuzione dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (RS 814.018.21)

Con la soluzione proposta, l'onere dell'esecuzione per gli uffici cantonali di protezione dell'aria aumenta, poiché devono verificare l'adempimento della condizione supplementare per l'esenzione «riduzione delle emissioni diffuse». L'indennizzo dei Cantoni per il loro sostegno nell'esecuzione è finanziato mediante il prodotto della tassa d'incentivazione ed è disciplinato nell'ordinanza del DATEC sull'indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell'esecuzione dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (RS 814.018.21).

L'indennizzo ai Cantoni viene adeguato in concomitanza con la revisione dell'OCOV. In merito alla modifica dell'ordinanza del DATEC i Cantoni saranno consultati nell'estate del 2012.

6 Ripercussioni

6.1 Per la Confederazione

Per assicurare l'esecuzione uniforme dell'esenzione dalla tassa in tutti i settori e Cantoni nonché l'adeguamento dell'allegato 3 e delle direttive all'ulteriore sviluppo della migliore tecnica disponibile, in concomitanza con l'entrata in vigore della revisione dell'ordinanza il 1° gennaio 2013, l'UFAM ha bisogno di un posto supplementare e di un bilancio di 150 000 franchi l'anno. Tale importo sarà finanziato mediante il previsto 1,5 per cento delle entrate complessive della tassa d'incentivazione sui COV a disposizione delle autorità esecutive, UFAM e DGD, quale indennizzo per il loro onere. La DGD può coprire gli oneri amministrativi supplementari con i mezzi a sua disposizione (autorizzazione del piano di provvedimenti dopo consultazione dell'UFAM).

6.2 Per i Cantoni

L'onere per gli uffici cantonali che sostengono la DGD nell'esecuzione aumenta, poiché devono esaminare anche i piani di provvedimenti e la loro attuazione. Per questo onere supplementare, i Cantoni saranno indennizzati mediante il prodotto della tassa d'incentivazione. Secondo prime stime, nel primo biennio l'onere supplementare per la valutazione dei piani di provvedimenti dovrebbe ammontare a circa 400 000 franchi l'anno. La proposta di indennizzo definitiva sarà inoltrata ai Cantoni nell'estate 2012 al termine della valutazione dei risultati della consultazione concernente la revisione dell'OCOV. Negli anni successivi, i Cantoni saranno tenuti a esaminare l'attuazione dei provvedimenti. Una valutazione precisa degli oneri sarà possibile soltanto nel 2014 sulla base dei piani di provvedimenti.

6.3 Per l'economia

L'esenzione dalla tassa riguarda circa 100 imprese. Lasciar decadere la possibilità di esenzione senza un'alternativa penalizzerebbe fortemente molte imprese (p. es. stampatori di imballaggi, EPS, produttori di pitture e vernici, imprese di trasformazione di colle e materie plastiche, sgrassatori di metalli e l'industria chimica), che in sin-

goli casi dovrebbero addossarsi fino a 1,4 milioni di franchi l'anno.⁸ Per i settori interessati, la possibilità di esenzione secondo l'articolo 9 OCOV a tempo indeterminato rappresenta quindi una netta agevolazione e al contempo aumenta la sicurezza nella pianificazione.

L'adempimento della nuova condizione di esenzione comporta dei costi per le imprese. A seconda dello stato effettivo dell'impianto stazionario saranno necessari più o meno investimenti. Siccome per la riduzione delle emissioni diffuse è determinante anche l'uso dei solventi da parte dei collaboratori nella quotidianità aziendale, occorre preventivare anche spese correnti per l'istruzione dei collaboratori e la verifica del rispetto delle prescrizioni di lavoro corrispondenti. A questi costi si contrappone tuttavia un beneficio diretto per i collaboratori, poiché la riduzione delle emissioni diffuse può migliorare le condizioni di lavoro degli addetti alla produzione. Siccome i requisiti relativi alla riduzione delle emissioni di COV sono stati definiti nell'ottica della proporzionalità, i provvedimenti sono economicamente supportabili. La possibilità di esenzione a tempo indeterminato garantisce inoltre alle imprese sicurezza nella pianificazione.

L'onere della prova dell'adempimento del nuovo criterio di esenzione, che comprende un'analisi della situazione teorica-effettiva nonché l'elaborazione di un piano di provvedimenti, è stimato a una settimana di lavoro di un esperto per azienda. Si tratta di un valore medio stimato di fronte all'ampia varietà di stabilimenti industriali che beneficiano di un'esenzione dalla tassa secondo l'articolo 9 OCOV. Per contenere gli oneri amministrativi, nel caso di aziende dotate di impianti complessi l'onere della prova di cui all'allegato 3 può avvenire, previo accordo con le autorità cantonali, in maniera sommaria (cfr. il rapporto esplicativo in merito all'art. 9h). La procedura sistematica di riduzione delle emissioni diffuse deve identificare potenziali di risparmio di COV nei processi aziendali, servendo così da base per progressi ambientali sistematici.

6.4 Ripercussioni ecologiche

L'incentivo a ridurre le emissioni della tassa d'incentivazione è rafforzato dal requisito della «migliore tecnica disponibile». Il potenziale è stimato a 1500 tonnellate (la metà delle emissioni diffuse attuali delle imprese interessate) da qui alla fine del 2017. Sarà così possibile ridurre i costi esterni nel settore della salute.

La nuova possibilità di esenzione rafforza l'esecuzione dell'OIA, in particolare dell'articolo 6, favorendo un'esecuzione avanzata e armonizzata sull'intero territorio nazionale.

La riduzione delle emissioni di COV attenua non solo l'inquinamento da ozono, bensì anche l'inquinamento da polveri fini e di conseguenza gli effetti nocivi e cancerogeni di tali sostanze.

⁸ Una stima in base ai bilanci del 2009 dà un valore medio di 110 000 franchi per azienda.